

IMU E TRIBUTI LOCALI

Sospensione per il 2016 dell'aumento di tributi locali e addizionali

di Alessandro Bonuzzi

L'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni** degli enti locali, nella parte in cui comportano un aumento dei tributi e delle addizionali, è **sospesa per tutto l'anno 2016**. Ciò nell'ottica del contenimento del livello complessivo della **pressione tributaria**.

Tuttavia, la sospensione non si applica alla **Tari**; inoltre, è fatta salva la possibilità per i comuni di mantenere anche per quest'anno la **maggiorazione della Tasi** nella stessa misura applicata nel 2015, limitatamente però agli immobili non esentati.

Questi i temi principali oggetto della [risoluzione del Ministero delle finanze n. 2/DF di ieri](#).

Al riguardo, infatti, il comma 26 dell'articolo 1 della L. 208/2015 prevede che “*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) ...*”. Il successivo comma 28 stabilisce altresì che “*per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015*”.

In pratica, **salve le eccezioni** previste dalla norma, in tutte le altre ipotesi in cui le deliberazioni degli enti locali comportino **aumenti dei tributi** si determina per tutto l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle parti delle deliberazioni stesse nell'ottica del **contenimento** del livello complessivo della pressione tributaria.

La sospensione si applica quando nel 2016:

- viene introdotto un **nuovo tributo** rispetto al 2015, come ad esempio l'imposta di soggiorno;
- viene **aumentata l'aliquota** di tributi già esistenti nel 2015;
- vengono introdotte manovre che producono l'effetto di **restringere l'ambito applicativo**

di norme di favore, come ad esempio nel caso di eliminazione di agevolazione nonché in quello di variazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef attraverso la riduzione o l'eliminazione della soglia di esenzione.

Rientrano nel perimetro del beneficio, avendo **natura tributaria, l'imposta di sbarco** che ha mutato la denominazione in **contributo di sbarco, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari** (Cimp), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità, e i **diritti sulle pubbliche affissioni** (Icp Dpa).

Ne rimangono, invece, escluse le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla **tariffa puntuale**, sostitutiva della Tari, e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) vale a dire il **canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche** (Cosap).

Infine, la risoluzione fornisce una rilevante precisazione con riferimento alla **maggiorazione Tasi**, la quale avrebbe dovuto essere cancellata. La legge di Stabilità 2016 ha però attribuito ai comuni il potere di mantenerla anche per l'anno in corso mediante un'**espressa deliberazione** in tal senso, ma non oltre la misura applicata nel 2015 e limitatamente agli **immobili non esentati**.

Pertanto, se il comune nel 2015 aveva deliberato la maggiorazione solo per gli immobili destinati ad **abitazione principale**, atteso che tali fabbricati sono divenuti esenti nel 2016, **l'incremento non può essere mantenuto, né è possibile recuperarlo** con l'applicazione di maggiorazioni su altre fattispecie.